



COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Provincia di Verona

N. 15 Reg. Delib. 27-08-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di agosto alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE:

PANUCCIO ANTONELLO	Presente
LIUZZI DONATO MASSIMILIANO	Presente
GASPARINI MONICA	Presente
CORDIOLI ELISA	Presente
BERTASSELLO LUCA	Presente
MORANDINI VERONICA	Presente
CALDANA PINO	Presente
POLATI VALENTINA	Presente
BONETTI FRANCESCO	Presente
DE TOGNI DANIELA	Presente
PIAZZI FEDERICO	Presente
FILIPPINI CARLO	Presente
ANNECHINI SARA	Presente
TESTINI ALESSANDRO	Presente
FALZI SERGIO	Presente
BASALICO VALERIO	Presente
COMPER ALBERTO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Triggiani Spiridione Antonio. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Panuccio Antonello, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria n. 18 del 30/10/2012;



VISTA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013 è stato prorogato al 30/09/2013 in base alla legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35;

VISTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, come stabilito dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, le deliberazioni con cui i comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e gli effetti delle deliberazioni stesse retro-agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel predetto sito informatico;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o con bollettino postale di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/11/2012;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo

dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata, e a tale fattispecie non si applica la quota statale del tributo;

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 380, della L. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità) ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, stabilendo inoltre che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO CHE, con Risoluzione n. 5/DF 2013, il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XII, ha fornito interpretazione della norma sui fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola classificati nel gruppo D, confermando l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, il quale, per gli stessi immobili prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard, affermando che la facoltà riconosciuta ai comuni di ridurre l'aliquota agevolata dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, risulta incompatibile con la disciplina stabilita dall'art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013, poiché il gettito d'imposta sui predetti immobili deve intendersi riservato allo Stato;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di fissare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni del tributo dell'anno 2012 come segue:

- aliquota di base (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011) - stessa misura di legge - 0,76%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale, relative pertinenze e detrazioni (art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 - stessa misura di legge - 0,40% - detrazione € 200,00;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale allo 0,20%;
- aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104, diminuzione allo 0,30%;
- aliquota per gli immobili di proprietà indivisa / ATER (unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92), diminuzione allo 0,46%;
- aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati, fintanto che permane tale destinazione e comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione lavori diminuzione allo 0,58%;

VISTO l'art. 1 c. 1) e l'art. 2 del D.L. n.54 del 21/05/2013, convertito nella L. n. 85 del 18/07/2013, relativi alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria per gli immobili indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso art. 1;

VISTE le disposizioni di legge sopra citate;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di stabilire per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUTA	DETRAZIONE
Aliquota base	0,76%	/
Immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7)	0,40%	€ 200,00
Immobili adibiti ad abitazione principale di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104	0,30%	€ 200,00
Immobili, assimilati ad abitazione principale, non locati di proprietà di anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari	0,40%	€ 200,00
Immobili a proprietà indivisa / ATER (unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92)	0,46%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	/
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati, fintanto che permane tale destinazione e comunque non superiore a 3 anni dall'ultimazione lavori	0,58%	/

- 2) Di dare atto, come specificato in premessa, che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, l'importo con l'aliquota standard è riservata allo Stato;
- 3) Di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze di € 200,00 spetta ai soggetti passivi residenti anagraficamente e che dimorano abitualmente, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo complessivo di € 400,00;
- 4) Di stabilire che ai fini dell'applicazione dell'aliquota dello 0,30% per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o suo familiare convivente invalido riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della L. 5.2.1992 n. 104, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di imposta all'Ufficio Tributi del Comune apposita dichiarazione su modello predisposto con allegata documentazione attestata il possesso dei requisiti, valevole dall'anno di presentazione finché permane la condizione di invalidità. Ogni variazione deve essere comunicata;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30



giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

- 6) Di comunicare il presente provvedimento agli Uffici Segreteria e Tributi per gli adempimenti conseguenti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'G.P.' or similar, located on the right side of the page.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2013.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Castel d'Azzano li, 08-08-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEGHI ADRIANA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole** tenuto conto della copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

(Prenotazione impegno di spesa n. /)

Castel d'Azzano li, 08-08-2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MEGHI ADRIANA

Il Sindaco relaziona l'argomento in discussione al n. 6 dell'ordine del giorno all'oggetto: "Imposta municipale propria I.M.U. – aliquote anno 2013", specificando che è rimasto tutto come l'anno passato tranne che per i fabbricati rurali strumentali, per previsione di legge. Fa presente che in maggioranza c'è stata ampia discussione per verificare la possibilità di portare l'aliquota base allo 0,2 per cento. Il tutto è risultato impossibile.

Interviene il Consigliere Comper per chiedere se per la Scuola materna di Azzano è prevista l'applicazione dell'IMU, ovvero l'esenzione.

Replica il Sindaco affermando che sono le leggi dello Stato a fissare i requisiti per l'applicabilità dell'IMU per la scuola materna, se ci saranno i presupposti l'IMU non sarà pagata.

Il Consigliere Comper ringrazia il Sindaco per la risposta.

Interviene il Consigliere Basalico che legge la dichiarazione allegata alla presente come parte integrante (allegato sub 1).

Risponde il Sindaco.

Replica ancora il Consigliere Basalico affermando che tutti gli introiti derivanti dalle categorie "D" sono a favore dello Stato.

Replica il Sindaco affermando che dipende da come l'immobile sia accatastato, mentre le somme recuperate sono a favore del Comune.

Chiusi gli interventi si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Imposta municipale propria I.M.U. – aliquote anno 2013";

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati in forma sintetica ;

Presenti n. 17 Consiglieri,
votanti n. 14 ,
astenuti n. 3 (Testini Alessandro, Falzi Sergio, Annechini Sara),

con n. 12 voti favorevoli e n. 2 contrari (Comper Alberto e Basalico Valerio), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Imposta municipale propria I.M.U. – aliquote anno 2013", che in originale al presente verbale si allega sub A) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre, su proposta del Presidente, visto che trattasi di atti preliminari all'approvazione del Bilancio,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 17 Consiglieri,
votanti n. 16,
astenuiti n. 1 (Annechini Sara),

con n. 14 voti favorevoli e n. 2 contrari (Comper Alberto e Basalico Valerio), resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

A questo punto, alle ore 22.20, il Sindaco propone una breve sospensione.

Il Consiglio riprende alle ore 22.30.



Allegato Sub. 1 alla deliberazione
Giunta Comunale
Consiglio Comunale n. 15 del 27/8/2013

Gruppo consiliare Lista Tosi – Lega Nord Castel d’Azzano

IMU

Chiediamo se quest’anno la materna paritaria di Azzano pagherà l’IMU alla luce del Regolamento di cui al DECRETO 19 novembre 2012, n. 200. Se si, si domanda se il loro programma è stato rispettato, visto che hanno sottolineato che terranno conto del pagamento dell’Imu in sede di contributi dati alle paritarie. Tuttavia emerge una diminuzione di questo capitolo di 30.000 euro. Proponiamo l’aumento dell’IMU sulle banche.

27/08/2013

Veh Boh

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ALIQUOTE ANNO 2013.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Panuccio Antonello

Il Segretario
Dott. Triggiani Spiridione Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio il giorno 09 SET. 2013 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Castel d'Azzano li, 09 SET. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Roberta Arcuti)

Meghi Rag. Adriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA, il 27-08-2013

- per DECORRENZA DEI TERMINI ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Ovvero

- essendo dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Castel d'Azzano, 27 AGO. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Triggiani Spiridione Antonio